

Tribunale di Padova

Pres. Spaccasassi – Est. Maiolino

n. 5400/2012 r.g.

DECRETO

R. Europe ltd (d'ora in avanti per brevità "R. ltd") formulava domanda di rivendica nei confronti del Fallimento R. Italia s.r.l., sostenendo di avere acquistato in data 30.6.2009 una serie di beni mobili, che a sua volta R. Italia aveva acquistato dai Fallimenti Foredil Macchine s.r.l. e Paccagnella s.r.l. Il Fallimento si opponeva alla domanda, che è stata rigettata sia in sede di verifica delle richieste avanti al GD sia in sede di ricorso ex art. 98 l.f.

A seguito di accoglimento del ricorso per cassazione proposto da R. ltd, il procedimento è stato riassunto avanti al Tribunale e viene ora per una nuova decisione sull'opposizione avverso il provvedimento di rigetto del GD.

Premesso in fatto che gli unici contratti scritti di compravendita che abbiano ad oggetto i beni contesi sono pacificamente i due contratti di cessione d'azienda conclusi tra i fallimenti Foredil e Paccagnella da una parte e R. Italia dall'altra (e quindi non vi sono contratti di compravendita tra R. Italia e la rivendicante R. ltd), la tesi di R. ltd sin dal ricorso ex art. 98 l.f. è che detto contratto di compravendita sarebbe intervenuto (evidentemente oralmente) tra R. Italia cedente e R. ltd acquirente in data 30.6.2009; il pagamento sarebbe poi intervenuto in data 7.7.2009 a mezzo bonifico bancario. Contestualmente l'alienante R. Italia avrebbe provveduto ad inserire i beni ceduti nel proprio registro dei beni di terzi.

La decisione ex art. 98 l.f., censurata poi in Cassazione, era imperniata sui seguenti argomenti: la fattura emessa da R. Italia nei confronti di R. ltd in data 30.6.2009 (doc. n. 10 R.), di cui peraltro il fallimento resistente ha negato la conformità di copia ad originale, è un mero documento fiscale e non dimostra il riferito contratto di compravendita tra R. Italia e R. ltd; le quietanze di pagamento depositate da R. ltd a riprova del pagamento dei beni erano inutilizzabili in quanto tardivamente prodotte in giudizio (il provvedimento censurato indica detti documenti quali doc. n. 8 e n. 9 depositati all'udienza di discussione, il cui verbale è stato prodotto in giudizio sub doc. n. 1 fascicolo cassazione di parte rivendicante: proprio dalla lettura del verbale si desume trattarsi delle quietanze di pagamento); il pagamento effettuato da R. ltd sarebbe valso comunque quale pagamento di terzo inidoneo di per sé a provare la conclusione del contratto di compravendita, tanto più a fronte di un obbligo solidale al pagamento assunto da R. ltd nei confronti dei fallimenti Foredil e Paccagnella; l'istanza ex art. 210 c.p.c., avente ad oggetto il registro dei beni di proprietà di terzi di R. Italia era inammissibile in quanto detto documento non configurava scrittura contabile opponibile al fallimento.

R. ltd ha impugnato avanti alla Suprema Corte detta decisione sollevando due specifiche questioni: erronea applicazione dell'art. 621 c.p.c., ed erronea declaratoria di inammissibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. del registro dei beni di terzi: la Corte ha disatteso il primo motivo ed accolto il ricorso limitatamente al secondo, affermando il principio di inscindibilità dell'utilizzo delle scritture contabili e quindi ammettendo la richiesta di esibizione del menzionato registro.

Disposta nel presente procedimento detta esibizione, il registro recita, con riferimento alla questione che ci occupa: "ft. Vendita 173 30.06.09 vendita impianti e macchinari R. Europe ltd 350.000".

Ritiene il Collegio che la domanda non sia fondata, perché continua a mancare adeguata prova della proprietà in capo a R. ltd dei beni elencati ed in particolare del loro acquisto da parte della rivendicante.

Acquisito nel procedimento il contenuto del registro dei beni di terzi (e preso atto di quanto ritenuto dalla Suprema Corte in ordine alla data certa della documentazione contabile del fallito), appare dirimente ai fini della decisione richiamare il principio di diritto in tema di utilizzabilità a fini probatori delle scritture contabili tra imprenditori ex art. 2710 c.c.: "non trattandosi di scritture private (Cass. 16.12.1993 n. 12423), esse possono solo fare prova, ma, essendo a tal fine soggette come ogni altra prova, alla valutazione del giudice (art. 116, comma 1, codice procedura civile), è necessario che il giudice indichi le ragioni per cui considera le risultanze di tali scritture, pur contestate dall'altra parte, idonee nel caso concreto a somministrare la prova dei fatti allegati dalla parte che ha esibito quelle scritture" (Cass. n. 1994/1997, in motivazione).

Ora, nel caso di specie R. ltd non ha evidenziato alcun elemento specifico in virtù del quale la stringata espressione riportata in detto libro dovrebbe essere idonea a dimostrare la sua proprietà dei beni in esame.

Ma, quand'anche volesse superarsi il difetto di allegazione, deve osservarsi che, al contrario, quella dichiarazione è del tutto inadeguata a dimostrare l'intervenuta vendita tra R. Italia e R. ltd.

Manca infatti l'elencazione dei beni di cui R. ltd rivendica la proprietà; la circostanza peraltro va viepiù sottolineata perché, se si esaminano le annotazioni precedenti quella del 30 giugno, i singoli beni di terzi vengono di solito specificamente elencati e descritti, sia in fase di carico che in fase di scarico; al contrario con riferimento ai beni di cui si discute non vi è alcuna elencazione né descrizione: ciò, a prescindere dall'intrinseco rilievo probatorio del registro, rende di fatto non utile il documento non essendo univocamente traibile dallo stesso il richiamo agli specifici beni rivendicati. R. ltd invoca oggi l'esibizione da parte del Fallimento della fattura 173/2009; senonché l'esibizione doveva essere chiesta "in primo grado", una volta che il fallimento aveva disconosciuto la conformità all'originale della copia depositata dalla rivendicante; inoltre il Collegio nel rigettare la domanda di rivendica ai sensi dell'art. 98 l.f. ha dichiarato quel documento non opponibile al fallimento e non rilevante in quanto avente natura meramente fiscale: sul punto non è intervenuta impugnazione cosicché la questione è ormai coperta da giudicato. Con conseguente inammissibilità sotto un ulteriore profilo dell'istanza di esibizione, avente ad oggetto un documento non opponibile al Fallimento resistente.

Quanto esposto porta alla conclusione che l'esibizione del registro dei beni di terzi non garantisce alla domanda di rivendica il corredo probatorio necessario a supportarne la fondatezza.

A fronte del lungo iter processuale va peraltro per completezza considerato come, quand'anche si volesse valorizzare il registro dei beni di terzi unitamente alla fattura menzionata, per desumerne l'elenco dei beni di cui R. ltd avrebbe acquistato la proprietà, rimane insuperato il problema della valutazione di detto registro ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Infatti il complesso degli elementi probatori raccolti in giudizio unitariamente valutati non consente di attribuire al registro l'univoca pregnanza probatoria pretesa da R. ltd: ovvero la prova della proprietà dei beni per averli acquistati da R. Italia il 30.6.2009.

Deve al riguardo ricordarsi innanzitutto che la rivendicante sostiene l'intervenuto contratto di vendita in data 30.6.2009, ma neppure i capitoli di prova formulati – al di là degli elementi di diritto ivi inseriti che ne hanno indotto la declaratoria di inammissibilità nella prima decisione ex art. 98 l.f. – risultano sul punto specifici: non si sa neppure tra quali persone sarebbe intervenuto il preteso accordo.

Ancora, R. ltd afferma che "dall'esame della fattura n. 173/2009 emerge che la modalità di pagamento concordata tra le parti è consistita nella delegazione di pagamento con cui R. Italia ha autorizzato R. Europe ltd a corrispondere ai fallimenti Foredil Machine e Paccagnella il saldo di detti debiti" (da ultimo pag. 9 note 14.3.2014, ma la tesi è sostenuta sin dal ricorso ex art. 98 l.f.).

Senonché al riguardo deve sottolinearsi in primo luogo che non vi è alcuna prova della citata delegazione di pagamento: la rivendicante sostiene di avere pagato i fallimenti alienanti in quanto delegata da R. Italia, ma nel giudizio ex art. 98 l.f. è stato osservato ed oggi va confermato che non vi prova di alcuna delega di pagamento e che il preteso pagamento effettuato dalla rivendicante si configura né più né meno quale pagamento di terzo, a fronte di uno specifico obbligo solidale di pagamento del prezzo assunto con R. Italia nei confronti dei fallimenti Foredil e Paccagnella (clausola J contratti di cessione 29.4.2005).

D'altro canto, la tesi dell'intervenuta delegazione di pagamento non supporta la tesi dell'intervenuta compravendita tra R. Italia e R. ltd; la delegazione di pagamento infatti è l'istituto il virtù del quale il debitore assegna al creditore un altro debitore (art. 1268 c.c.), ma nulla dice in ordine a come detto rapporto si regolerà tra i due debitori (quindi R. Italia e R. ltd): cioè, quand'anche vi fosse stata una delegazione di pagamento, non per questo ne sarebbe discesa la prova della compravendita conclusa tra R. Italia e R. ltd; anzi, il Fallimento resistente evidenzia piuttosto che R. Italia vantava nei confronti della controllante R. ltd un credito ben più elevato di € 350.000 (circostanza non contestata e, del resto, documentale): cosicché la pretesa delega ben poteva avere la funzione di estinguere almeno parzialmente detto credito, impregiudicata la proprietà in capo a R. Italia dei beni contesi ed acquistati dai fallimenti Foredil e Paccagnella.

A fronte di tutto ciò diventa a questo punto irrilevante la verifica dei pretesi pagamenti, che R. ltd intende dimostrare con gli ordini di bonifico, in ordine ai quali è stata dichiarata dal primo collegio l'inopponibilità al fallimento (ed anche al riguardo è sceso il giudicato).

Va peraltro osservato per completezza come la prova dei pagamenti in realtà non ci sia: detti “ordini di bonifico” di certo non dimostrano il pagamento, ben potendosi revocare un ordine pur conferito alla banca. Altrettanto irrilevante ai fini della prova del pagamento di R. ltd appare poi la disamina delle quietanze rese dal curatore, anch’esse dichiarate inutilizzabili con decisione ormai divenuta definitiva, e che in ogni caso non dimostravano in alcun modo il pagamento da parte di R. ltd: il curatore dott. Grassetto infatti dichiara di avere ricevuto il pagamento da R. Italia e non dalla rivendicante e pretesa “bonificante” R. ltd.

Concludendo gli elementi probatori raccolti nel procedimento – anche volendo prescindere dalle problematiche processuali in ordine alla loro utilizzabilità - non sono univoci e quindi - complessivamente considerati - non assumono quella necessaria gravità e pregnanza nel dimostrare le tesi sostenute da R. ltd. In particolare la mera menzione della vendita nel registro dei beni di terzi, effettuata a soli tre mesi dalla dichiarazione di fallimento da parte di R. Italia, nel complessivo contesto ricostruito non consentono di ritenere raggiunta la prova in ordine all’intervenuto acquisto dei beni in capo a R. ltd: il registro non contiene alcuna elencazione dei beni, le uniche quietanze depositate sono rese in favore di R. Italia e non di R. ltd, quest’ultima aveva un ingente debito nei confronti di R. Italia, su cui peraltro esercitava un pieno controllo societario.

La domanda di rivendica di R. ltd va quindi rigettata e dalla soccombenza discende la condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, dovendosi avere riguardo anche con riferimento agli oneri relativi al giudizio di legittimità all’esito finale del procedimento. Le spese sono liquidate in dispositivo d’ufficio e tenendo conto anche del primo giudizio ex art. 98 l.f. e della fase di legittimità.

Il Collegio, tutto ciò premesso,

PQM

Rigetta la domanda di rivendica di R. Europe ltd;
condanna l’opponente alla rifusione delle spese sostenute dal Fallimento opposto, liquidate d’ufficio in € 7.000 per il giudizio di legittimità ed in € 20.000 complessivi per i